

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 66/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1979, con il quale gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

- ✓ 1) Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo; ✓
- ✓ 2) Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante; ✓
- ✓ 3) Istituto sperimentale per la patologia vegetale; ✓
- ✓ 4) Istituto sperimentale per la zoologia agraria; ✓ ← 2 t.
- ✓ 5) Istituto sperimentale agronomico; ✓
- ✓ 6) Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola; ✓
- ✓ 7) Istituto sperimentale per la zootecnia; ✓
- ✓ 8) Istituto sperimentale per la cerealicoltura; ✓

✓ 9) Istituto sperimentale per le colture foraggere;

2 t. → ✓ 10) Istituto sperimentale per l'orticoltura;

11) Istituto sperimentale per le colture industriali; G.

✓ 12) Istituto sperimentale per la floricoltura;

✓ 13) Istituto sperimentale per la viticoltura;

✓ 14) Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

✓ 15) Istituto sperimentale per la frutticoltura;

16) Istituto sperimentale per l'agrumicoltura; G.

✓ 17) Istituto sperimentale per la selvicoltura;

18) Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura; G.

19) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli; G.

20) Istituto sperimentale per l'enologia; G.

✓ 21) Istituto sperimentale per l'elaiotecnica;

22) Istituto sperimentale lattiero-caseario; G.

✓ 23) Istituto sperimentale per il tabacco;

sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1996, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Adolfo De Girolamo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti per gli esercizi dal 1993 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti

consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

F.to: Adolfo De Girolamo

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 7 agosto 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Franco Miele)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPE-
RIMENTAZIONE AGRARIA PER GLI ESERCIZI DAL 1993 AL 1996

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1. — Premessa	Pag.	15
2. — Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed il quadro istituzionale di riferimento	»	16
3. — Notazioni generali e profili istituzionali	»	19
4. — La struttura e l'organizzazione	»	22
5. — Il personale	»	30
6. — L'attività istituzionale e le fonti finanziarie	»	40
7. — La gestione finanziaria e le risultanze complessive	»	58
8. — Considerazioni conclusive	»	79

PARTE SECONDA
LE SINGOLE GESTIONI

1. — Premessa	»	81
2. — Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo	»	83
3. — Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante	»	92
4. — Istituto sperimentale per la patologia vegetale	»	101
5. — Istituto sperimentale per la zoologia agraria	»	109
6. — Istituto sperimentale agronomico	»	118
7. — Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola	»	126

8. — Istituto sperimentale per la zootecnia	Pag.	135
9. — Istituto sperimentale per la cerealicoltura	»	143
10. — Istituto sperimentale per le colture foraggere	»	152
11. — Istituto sperimentale per l'orticoltura	»	161
12. — Istituto sperimentale per le colture industriali	»	169
13. — Istituto sperimentale per la floricoltura	»	177
14. — Istituto sperimentale per la viticoltura	»	185
15. — Istituto sperimentale per l'olivicoltura	»	193
16. — Istituto sperimentale per la frutticoltura	»	201
17. — Istituto sperimentale per l'agrumicoltura	»	210
18. — Istituto sperimentale per la selvicoltura	»	218
19. — Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpi- coltura	»	227
20. — Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei pro- dotti agricoli	»	237
21. — Istituto sperimentale per l'enologia	»	246
22. — Istituto sperimentale per l'elaiotecnica	»	255
23. — Istituto sperimentale lattiero-caseario	»	263
24. — Istituto sperimentale per il tabacco	»	271

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria fino al 1992¹.

Si procede ora al referto - in attuazione dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - sulla gestione finanziaria degli esercizi 1993/1996², nonchè sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Si veda relazione per gli esercizi 1989-1992, in Atti parlamentari, XII Legislatura, Documento XV, n. 45.

² Non sono a tutt'oggi pervenuti totalmente i consuntivi relativi all'esercizio 1997.

2. Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed il quadro istituzionale di riferimento

Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) partecipano del complesso ed articolato sistema della ricerca pubblica.

Si tratta, com'è noto, di un sistema costituito da una pluralità di reti facenti capo a diversi organismi, il cui coordinamento ultimo - a livello programmatico generale - resta affidato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, insieme al massimo organo di consulenza che è il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 168 del 1989.

In tale ambito si pone, con carattere di specialità, ma sempre nel proficuo rapporto di interdipendenza disciplinare avuto di mira dal legislatore, la rete per la ricerca agricola, nella quale gli IRSA occupano una posizione di primario rilievo e che è stata istituzionalmente affidata, per il coordinamento e la vigilanza, originariamente al Ministero dell'agricoltura e foreste, ed in seguito - dopo la soppressione del Dicastero disposta dalla legge n. 491 del 1993 e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143³ - al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MiRAAF), con la Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare⁴.

Il sistema organizzativo della ricerca agricola, nell'articolato modello delineatosi via via nel tempo, per effetto dell'intervento non sempre coordinato di

³ L'atto delegato, che è stato emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ha disposto la soppressione del MiRAAF e l'istituzione del nuovo Ministero per le politiche agricole, quale centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari, con compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale. Su tale vicenda si riferisce nel successivo paragrafo.

⁴ Entrambi gli organismi, istituiti dalla legge n. 491 del 1993, sono stati soppressi per l'abrogazione della legge disposta dal succitato decreto legislativo.